

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO GARANTITO CON FIDEIUSSIONE
DEL FONDO DI GARANZIA EX L. 289/2002 E DA FIDEIUSSIONE PERSONALE (rilasciata in proprio
dal Legale Rappresentante)**

Regime fiscale: imposta sostitutiva (artt. 17 e 18 del D.P.R. 601/1973 e succ. mod. ed int.)

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Documento di sintesi è elaborato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 385/1993 e dalle Sezioni II e IV delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia.

FINANZIAMENTO (Numero Rapporto)00
TASSO INTERESSE APPLICATO (PRE AMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO)	FISSO pari a 2,30% nominale annuo
TASSO DI MORA APPLICATO (PRE AMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO)	Tasso interesse + 2,00 punti percentuali = 4,30% annuo
CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	EROGATO DIRETTAMENTE ALLA PARTE MUTUATARIA ALL'ENTRATA IN AMMORTAMENTO NELLA MISURA DELL'1,95% DEGLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI DI AMMORTAMENTO	Complessivi €
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	..,....%
IMPORTO RATA LORDA	€ mensile
PERIODICITÀ ADDEBITO RATA PREAMMORTAMENTO	SEMESTRALE
PERIODICITÀ ADDEBITO RATA AMMORTAMENTO	MENSILE
SPESE PER RINEGOZIAZIONE/RISTRUTTURAZIONE/ACCOLLO	Da applicare sul residuo debito: <ul style="list-style-type: none"> • residuo debito fino a € 100.000,00: € 200,00 • residuo debito oltre € 100.000,00 fino a € 300.000,00: 0,2%

Trascorsi diciotto mesi ed un giorno dalla data di inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, che avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che il Mutuatario sia in regola con i pagamenti e che effettui: a) il rimborso in contanti dell'intero residuo capitale mutuato risultante dal piano di ammortamento alla data dell'estinzione; b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 1% (uno per cento) dell'intero residuo capitale mutuato rimborsato anticipatamente; c) il pagamento delle rate scadute alla data di estinzione.

Nel caso di risoluzione del rapporto di mutuo è dovuto dal mutuatario un compenso omnicomprendivo nella misura del 1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione.

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca (cd. portabilità), il Mutuatario non dovrà sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es: commissioni, spese, oneri o penali, etc). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Il Mutuatario può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure ufficioreclami@creditosportivo.it). L'Istituto deve rispondere entro 60 giorni. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione

che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure collegarsi al sito www.creditosportivo.it/ area Trasparenza o chiedere ai referenti della Banca.

Con la presente scrittura privata
TRA

L'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Capitale Sociale Euro 835.528.692,00, che nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente nominato **ISTITUTO FINANZIATORE**, rappresentato da soggetto autorizzato alla firma del presente contratto sulla base del vigente Regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma ed ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, domiciliato in Roma ove sopra;

E

La Società/Associazione [xxx] che nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente nominata PARTE MUTUATARIA, con sede in [xxx], Via [xxx] iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [xxx] con codice fiscale e numero di iscrizione [xxx],/iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura/Regione [xxx] al n. [xxx], indirizzo di posta elettronica certificata - PEC [xxx], rappresentata dal Presidente / Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico / Amministratore delegato nonché legale rappresentante Sig. [xxx] nato a [xxx] il [xxx] domiciliato per la carica presso la sede della Società / Associazione sopra indicata ed autorizzato alla stipula del presente contratto in forza di delibera di [xxx] in data [xxx] e dei poteri conferiti dal vigente statuto sociale;

nel prosieguo unitamente nominati **PARTI**

E

allo scopo di concedere fideiussione personale a garanzia del presente FINANZIAMENTO, nei termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 8 che segue:

- il Sig. [xxx], sopra generalizzato, residente in [xxx] Via [xxx], codice fiscale dichiarato: [xxx], il quale dichiara di essere di stato civile libero / coniugato in regime di comunione legale / separazione dei beni;

nel prosieguo nominato **GARANTE**.

PREMESSO CHE:

- la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un FINANZIAMENTO di Euro [xxx] () da destinare, a fronte delle esigenze straordinarie di liquidità dovute alla crisi settoriale determinata dalla pandemia da Covid-19, al finanziamento dei costi di investimento, come meglio descritti al successivo art. 2, previsti per la realizzazione dei lavori di [xxx] il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha deliberato in data [xxx] la concessione del predetto FINANZIAMENTO ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;

- per agevolarne l'ammortamento, come previsto dall'art. 14 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, comma 2, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha disposto altresì la concessione, a favore della **PARTE MUTUATARIA**, di un contributo nominale annuo negli interessi nella misura massima dell'1,95% sull'importo del FINANZIAMENTO, a parziale copertura degli interessi di preammortamento ed ammortamento del presente FINANZIAMENTO, contributo che, quanto all'ammontare relativo agli interessi di preammortamento sarà erogato direttamente alla **PARTE MUTUATARIA** al momento dell'entrata in ammortamento del FINANZIAMENTO sul conto corrente indicato dalla **PARTE MUTUATARIA** al successivo art. 2, e quanto all'ammontare relativo agli interessi corrispettivi di ammortamento, suddiviso in 48 quote uguali e costanti, e sarà detratto dagli importi delle mensilità di ammortamento;

- a garanzia parziale, nella misura dell'80% per cento dell'importo del presente FINANZIAMENTO, della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche moratori, delle spese ed accessori, nulla escluso, nonché del

soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, è stata rilasciata una fideiussione a prima richiesta di Euro [xxx] () da parte del Fondo di Garanzia ex Legge 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni, senza alcun onere per la **PARTE MUTUATARIA**, e ciò ai sensi del vigente Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che la **PARTE MUTUATARIA** dichiara di ben conoscere ed integralmente accettare;

- a garanzia della restituzione del capitale mutuato, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dall'atto di erogazione finale e quietanza, e dalle norme vigenti in materia, il **GARANTE** Signor [xxx] si è dichiarato disposto a consentire il rilascio a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** di una fideiussione personale solidale a prima richiesta dell'importo di Euro [xxx] (), per l'intera durata del FINANZIAMENTO;

Eventuale per FINANZIAMENTO > 150K:

- non essendo ancora stata rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di [xxx] la certificazione antimafia, richiesta in data , ed essendo scaduti i termini di legge, le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva, come meglio in seguito specificato.

**TANTO PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa, facendo affidamento su quanto dichiarato dalla **PARTE MUTUATARIA** nella domanda di FINANZIAMENTO, e con le garanzie ivi specificatamente indicate, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA** che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro

somma da restituirsi in 6 (sei) anni, che comprendono un periodo di disponibilità per le somministrazioni per la fase di preammortamento di 24 mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto, ed un periodo di ammortamento di 4 (quattro) anni, con rimborso mediante rate mensili costanti posticipate, calcolate ad un tasso di interesse nominale annuo fisso del 2,30% (due virgola trenta per cento), tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al [xxx] % (

per cento), come da documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che si trova nel frontespizio del presente contratto e relativo piano di ammortamento provvisorio che si allega al presente atto.

La presente operazione è regolata dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, dal presente contratto, nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, e che la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** dichiarano di ben conoscere per averne avuto precedente ed integrale comunicazione e di accettarlo ed approvarlo in tutti i patti e le condizioni che lo compongono.

Le Parti ed il **GARANTE** stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente contratto, il piano di ammortamento ed il Capitolato allegato prevarranno le pattuizioni contenute nel presente contratto.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché proroghe di termini, anche di rimborso del FINANZIAMENTO, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

Art. 2

Il FINANZIAMENTO verrà erogato in valuta legale alla **PARTE MUTUATARIA** mediante somministrazioni parziali, in relazione all'andamento dei lavori ed in rapporto ai costi sostenuti, nella misura ed alle condizioni seguenti, oppure in unica soluzione ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione approvato, secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del C.O.N.I., e dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali:

- sino alla concorrenza della somma di Euro [xxx] () per lavori [xxx];
- sino alla concorrenza della somma di Euro [xxx] () per oneri professionali di progettazione e direzione lavori [xxx];

- la rimanente somma di Euro [xxx] () su esibizione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

La documentazione riguardante la conclusione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori al fine di consentire l'accertamento delle condizioni che legittimano il mantenimento delle agevolazioni e del FINANZIAMENTO stesso.

La **PARTE MUTUATARIA** prende atto che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà disporre ed effettuare, tramite i propri Uffici, collaboratori e consulenti, controlli, ispezioni e sopralluoghi allo scopo di verificare lo stato di realizzazione delle opere finanziate.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva di fissare la data delle erogazioni del FINANZIAMENTO, una diversa determinazione della misura e delle modalità delle somministrazioni parziali e, comunque, i termini di definizione dell'operazione, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed all'emissione di obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché all'effettivo collocamento delle stesse.

Le somministrazioni parziali verranno effettuate mediante bonifici sul conto corrente n. [xxx] aperto presso la Banca [xxx] coordinate IBAN: [xxx] intestato alla **PARTE MUTUATARIA**.

LA **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto ogni variazione relativa al predetto conto. L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, una volta eseguito il bonifico, trasmetterà alla **PARTE MUTUATARIA**, una nota di quietanza che dovrà essere restituita all'**ISTITUTO FINANZIATORE** entro trenta giorni dal suo ricevimento, anche in forma digitale, dal legale rappresentante della **PARTE MUTUATARIA**, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Faranno piena prova dell'accredito delle somme versate tramite bonifico alla **PARTE MUTUATARIA**, le scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, in conformità a quanto previsto all'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali allegato.

L'atto di erogazione finale e quietanza verrà perfezionato mediante stipula di scrittura privata, che potrà essere firmata, anche in forma digitale, dal legale rappresentante della **PARTE MUTUATARIA** e restituita a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'atto delle singole somministrazioni l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura indicata dalla legge.

Art. 3

Le Parti convengono che il FINANZIAMENTO entri in ammortamento il primo giorno del venticinquesimo mese decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto e la **PARTE MUTUATARIA**, come sopra rappresentata, si obbliga conseguentemente, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, col vincolo della solidarietà e della indivisibilità fra tutti, a restituire all'**ISTITUTO FINANZIATORE** la predetta somma mutuata col sistema dell'ammortamento alla francese, nel termine complessivo di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, di cui 24 (ventiquattro) mesi di preammortamento, mediante corresponsione di massimo quattro semestralità e 48 (quarantotto) mesi di ammortamento, mediante corresponsione di n° 48 (quarantotto) mensilità costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse specificato nel precedente art. 1, commi 1° e 2°. Tali interessi sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria; non è, pertanto, influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Ogni mensilità di ammortamento dovrà versarsi in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, secondo le modalità previste al successivo art. 12, entro le date indicate nel piano di ammortamento provvisorio allegato al presente contratto.

Le mensilità di ammortamento comprenderanno una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi, in conformità delle indicazioni del piano di ammortamento definitivo che verrà allegato all'atto dell'erogazione finale e quietanza e saranno ridotte, ciascuna, di un ammontare pari alla quota mensile del contributo negli interessi concesso e calcolato nella misura massima dell'1,95% annuo sull'importo mutuato ammortizzato su 48 mesi, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, comma 2, e dell'art. 8 dello Statuto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Art. 4

Le somme somministrate parzialmente non entrano di regola in ammortamento, salvo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata.

Sulle somministrazioni parziali e sull'erogazione finale, effettuate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA**, sino alla data di inizio dell'ammortamento del FINANZIAMENTO, gli interessi di preammortamento, senza rimborso di quota capitale.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun semestre successivo alla data di stipula del presente contratto, in ragione di ogni erogazione rateale e comunque dalle predette date sino alla data di inizio dell'ammortamento del FINANZIAMENTO.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che:

- la fase di preammortamento del FINANZIAMENTO avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi e sarà regolata mediante rate semestrali posticipate scadenti il [xxx] e [xxx] di ogni anno fino alla data di ingresso in ammortamento del FINANZIAMENTO;

- il tasso degli interessi di preammortamento è fisso ed è pari al 2,30% (due virgola trenta per cento) nominale annuo.

Tali interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

Sugli interessi di preammortamento l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha concesso un contributo negli interessi, calcolato nella misura dell'1,95% nominale annuo sull'importo di ciascuna erogazione del presente finanziamento conteggiati dal giorno successivo alla data di somministrazione della somma, e sino alla data di ingresso in ammortamento del FINANZIAMENTO, ai sensi dall'art. 14 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, comma 2.

L'ammontare complessivo del predetto contributo verrà versato alla **PARTE MUTUATARIA** all'atto di ingresso in ammortamento del FINANZIAMENTO, una volta decorsi ventiquattro mesi dalla data di stipula del presente FINANZIAMENTO, previa verifica della regolarità dei pagamenti del presente FINANZIAMENTO e salvo che non siano intervenute cause di decadenza, sospensione o revoca del Contributo ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comparto per Finanziamenti di Liquidità del Fondo contributi in conto interessi di cui all'art. 14 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, comma 2, ben noto alla **PARTE MUTUATARIA**.

Art. 5

Le mensilità di ammortamento del FINANZIAMENTO per capitale ed interessi, risultanti insolte alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'ISTITUTO FINANZIATORE a seguito di decadenza dal beneficio del termine della PARTE MUTUATARIA, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse di ammortamento o di preammortamento rispettivamente applicato nel periodo del mancato pagamento, aumentato di 2 (due) punti percentuali. Il tasso di mora relativo al periodo sia di preammortamento che di ammortamento, determinato sulla base del tasso indicato al precedente art. 1, è pari al 4,30% (quattro virgola trenta per cento) nominale annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Tali interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento delle rate mensili di ammortamento o di una parte di esse, protratta per almeno quattro mensilità, la PARTE MUTUATARIA riconosce all'ISTITUTO FINANZIATORE il diritto, ove non intenda dichiarare la PARTE MUTUATARIA decaduta dal beneficio del termine, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della quarta rata mensile, di ritenere risolto di diritto il presente contratto in danno della PARTE MUTUATARIA e del GARANTE, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con la conseguenza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

In deroga a quanto previsto e disciplinato nell'allegato Capitolato di Patti e Condizioni Generali, le Parti stabiliscono che l'ISTITUTO FINANZIATORE avrà la facoltà di revocare il contributo negli interessi che assiste la presente operazione di FINANZIAMENTO, anche con effetto retroattivo, chiedendo la restituzione della contribuzione in conto interessi precedentemente erogata alla PARTE MUTUATARIA, nei casi espressamente previsti dal suddetto regolamento; a tale proposito la PARTE MUTUATARIA dichiara ed attesta che l'investimento finanziato con il presente FINANZIAMENTO non è stato realizzato per finalità commerciali proprie o di soggetti terzi e si impegna a mantenere la destinazione prevalentemente sportiva dell'impianto finanziato con la presente operazione, per tutta la durata dell'ammortamento del FINANZIAMENTO, a pena di revoca della agevolazione contributiva concessa.

Art. 6

In deroga a quanto previsto e disciplinato all'art. 11 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, trascorsi diciotto mesi e un giorno dalla data di inizio dell'ammortamento del FINANZIAMENTO, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:

- a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al presente contratto;
- b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura dell'1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: $\text{€ } 1.000 + (1.000:100 \times 1) = \text{€ } 1.010$.
- c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

Art. 7

La PARTE MUTUATARIA si impegna a non cedere a terzi il FINANZIAMENTO senza il preventivo assenso scritto dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente comma l'ISTITUTO FINANZIATORE avrà il diritto di risolvere il contratto di FINANZIAMENTO e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Le Parti convengono altresì che qualora la PARTE MUTUATARIA non conservasse la disponibilità dell'area sulla quale vengono realizzate le opere oggetto del finanziamento, per tutta la durata dell'ammortamento del FINANZIAMENTO, il presente contratto s'intenderà risolto di pieno diritto, con le conseguenze a carico della PARTE MUTUATARIA previste dall'art. 21 dell'allegato capitolato di patti e condizioni generali.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'ISTITUTO FINANZIATORE eventuali modifiche statutarie, in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri e la composizione dell'organo amministrativo.

La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a (eventuale: non modificare la compagine sociale e la quota di partecipazione dei soci ovvero a) non effettuare operazioni di carattere straordinario come trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e/o altro e a non cedere a terzi il FINANZIAMENTO senza il preventivo assenso dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Qualora si verificasse quanto previsto ai precedenti commi l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà il diritto di risolvere il contratto di FINANZIAMENTO e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Eventuale per FINANZIAMENTO > 150K:

*Le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia già richiesta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** al competente Ufficio Territoriale del Governo, come descritto in premessa, dovesse evincersi la sussistenza di uno dei procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84 e 91 del cosiddetto "Codice Antimafia", a carico dei soggetti indicati nei Decreti Legislativi n. 159 del 6/9/2011 e n. 218 del 15/11/2012 (articoli 83 e 85 del Codice Antimafia), con le conseguenze previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, e dall'art. 21 del Capitolato di Patti e condizioni generali allegato al presente atto.*

Art. 8

Il **GARANTE** Signor [xxx] dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa col presente contratto di FINANZIAMENTO per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, fino alla concorrenza della somma di Euro [xxx] ().

La fideiussione è regolata dalle condizioni previste all'art. 7 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, che il **GARANTE** dichiara di ben conoscere per averne avuto testuale comunicazione, nonché dalle pattuizioni sotto riportate:

Punto a) Il **GARANTE** è obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel primo comma del presente articolo. In caso di suo ritardo nel pagamento, il **GARANTE** è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**.

Punto b) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le garanzie si intendono estese al soddisfacimento dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Punto c) L'**ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta del **GARANTE**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del **GARANTE** del consenso scritto della **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Punto d) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma, salvo i Fori inderogabili stabiliti dalla Legge e salvo che il **GARANTE** non rivesta la qualifica di "consumatore".

Il **GARANTE** dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni del presente articolo: punto a): pagamento a semplice richiesta; punto e): deroga alla competenza giudiziaria; e le seguenti condizioni generali contenute nell'art. 7 e 18 dell'allegato Capitolato, in particolare: art. 7 (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie), punto c): rinunce ed eccezioni; punto f): dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.; punto g): limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.; punto h): inopponibilità della estinzione o modifica delle obbligazioni di altri fideiussori; punto i): efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento; art. 18: (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**).

Art. 9

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la **PARTE MUTUATARIA** in [xxx] e, ove nella predetta sede irreperibile, presso la Segreteria del Comune [xxx] ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà validamente notificare ad essa parte ed aventi causa ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo.
- il **GARANTE** elegge domicilio presso il proprio indirizzo di residenza, come indicato in comparsa.

Art. 10

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nonché dagli atti di erogazione parziale e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 11

Tutti i pagamenti dipendenti dal presente contratto, ed in particolare il pagamento delle rate di ammortamento del FINANZIAMENTO, dovranno essere effettuati in valuta legale, mediante addebito automatico disposto dalla **PARTE MUTUATARIA** sul conto corrente bancario intestato alla **PARTE MUTUATARIA** medesima, le cui coordinate devono essere state precedentemente comunicate all'**ISTITUTO FINANZIATORE**. La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del proprio conto corrente e del relativo codice IBAN.

A tal fine la **PARTE MUTUATARIA** ha impartito apposita disposizione irrevocabile di addebito sul conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** alla **PARTE MUTUATARIA** e contrassegnati con le coordinate dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** indicate nel Modulo SDD di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, impegnandosi a mantenere attivo il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito.

Resta inteso che, qualora i pagamenti non avvenissero tramite il predetto addebito automatico, gli stessi dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE** direttamente nella sua sede in Roma in Via Giambattista Vico n. 5 sul conto corrente bancario intestato all'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** con sede in Roma, codice IBAN IT 43 K 10630 03200 000000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entrano nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Art. 12

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** e la **PARTE MUTUATARIA**, esercitando l'opzione loro concessa, chiedono che al presente contratto venga applicata l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di FINANZIAMENTO, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al FINANZIAMENTO stesso, siano esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Art. 13

La **PARTE MUTUATARIA** non potrà cedere o trasferire alcun dei suoi diritti derivanti dal presente contratto senza il previo consenso scritto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1260 del c.c., potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto di Finanziamento o tutti o parte dei diritti da esso nascenti senza necessità di ulteriore consenso da parte della **PARTE MUTUATARIA**, ivi incluso il caso di cessione in tutto o in parte dei crediti vantati nei confronti della **PARTE MUTUATARIA** ai sensi del presente contratto a beneficio di banche centrali (incluse le banche centrali facenti parte dell'Eurosistema o la Banca Centrale Europea) anche con la finalità di accedere alle operazioni di politica monetaria (sia dell'Eurosistema, ivi incluse quelle di mercato aperto, che di altra banca centrale).

La **PARTE MUTUATARIA** dà irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** il preventivo assenso alla cessione e si impegna sin d'ora: a)- ad accettare espressamente, ove necessario od opportuno in relazione a ciascuna delle suindicate ipotesi, il trasferimento dei diritti, crediti e/o obblighi da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 del Codice; b)- a confermare per iscritto, per quanto possa occorrere, tale accettazione su richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed a prestare a quest'ultimo la cooperazione ragionevolmente richiesta ai fini del trasferimento. Resta inteso che qualsiasi trasferimento ai sensi del paragrafo "a)" che precede non comporterà, in alcun caso, costi o spese a carico della **PARTE MUTUATARIA**.

Art. 14

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, e della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili, comprese le spese a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel Documento di sintesi, nel Contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

Restano in ogni caso ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** tutte le spese di registrazione, anche dell'atto di erogazione finale e quietanza inerenti il presente contratto.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalsa del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le Parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**. La **PARTE MUTUATARIA** ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata optando tra la forma cartacea e quella elettronica; in caso di scelta di quest'ultima modalità, la Parte

mutuataria dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata sul quale potranno essere validamente effettuate le predette comunicazioni.

Con la sottoscrizione del presente contratto, anche attraverso strumenti di firma elettronica, la PARTE MUTUATARIA attesta di aver ricevuto copia del presente contratto, in formato digitale non modificabile e su supporto durevole, debitamente firmata dall'ISTITUTO FINANZIATORE, completa del documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e del piano di ammortamento, con riserva, da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, di consegnare copia cartacea del presente contratto alla prima occasione utile successiva alla fine dello stato di emergenza relativo alla pandemia "COVID 19".

Firmato digitalmente e munito di marca temporale

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

PARTE MUTUATARIA

IL GARANTE

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 2** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del FINANZIAMENTO in relazione all'andamento del mercato finanziario); - **art. 4, 1° comma** (facoltà per l'ISTITUTO FINANZIATORE di ammortizzare erogazioni parziali); - **art. 5** (morosità e risoluzione contratto; revoca del contributo negli interessi); - **art. 9** (elezioni di domicilio); - **art. 10** (deroga competenza territoriale); e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:

- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata); - **art. 2** (condizioni per le erogazioni del FINANZIAMENTO); - **art. 3** (esecuzione delle opere finanziate); - **art. 4** (somministrazioni rateali); - **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del FINANZIAMENTO); - **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie); - **art. 8** (cessione di contributi); - **art. 9** (imputazioni di pagamenti); - **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi); - **art. 11** (estinzione anticipata del FINANZIAMENTO); - **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi); - **art. 13** (eventuali aggravii fiscali); - **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali); - **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni); - **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE); - **art. 19** (rapporti tra **PARTE MUTUATARIA** e terzo); - **art. 20** (diminuzione delle garanzie); - **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine); - **art. 22** (revoca del FINANZIAMENTO).

PARTE MUTUATARIA

IL GARANTE

Allegato: - Piano di ammortamento provvisorio del mutuo
- Capitolato di patti e condizioni generali